

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 120

del 04.06.2007

O G G E T T O

Tar Puglia Bari – Ricorso della “Intercantieri Vittadello SPA” e “Salvatore Matarrese SpA” in proprio e quali componenti della A.T.I. per l’accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge n.241/90.

L’anno duemilasette, il giorno quattro del mese di giugno nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Assente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l’assistenza del **Segretario Generale dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al TAR PUGLIA - BARI notificato il 30/04/2007 con cui le ditte "INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A." e "SALVATORE MATARRESE S.p.A.", in proprio e quali componenti della omonima A.T.I., citano in giudizio l'Ente e l'A.T.I. "COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. - SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.p.A. - IMPRESA PIETRO CIDONIO S.p.A." per ottenere l'annullamento del silenzio rigetto opposto dal Comune di Molfetta avverso la richiesta di accesso a documenti amministrativi ex art. 25 della Legge n. 241/90 prodotta dalle ricorrenti in data 6/03/2007;

Atteso che il presente ricorso è connesso col ricorso n. 1905/2006 con cui le ricorrenti impugnarono le procedure di gara di affidamento dei lavori di realizzazione del porto commerciale, giudizio in cui l'Ente è costituito col patrocinio dell'Avv. CARLO TANGARI (delibera G.C. n. 148 del 1°/12//2006) e la cui istanza di sospensiva è stata rigettata giusta ordinanza TAR n. 158/2007;

Rilevata la palese connessione dei due ricorsi e ritenuto, pertanto, per ottimizzare la difesa dell'Ente di affidare la difesa anche di quest'ultimo giudizio all'Avv. TANGARI;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.to L.vo 18/08/2000, n. 267, per quanto di competenza, solo dal Dirigente del settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U.EE.LL. approvato con D.to L.vo 18/08/2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di conferire l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Molfetta nel giudizio dinanzi al TAR di cui alle premesse all'Avv. CARLO TANGARI, con studio in Bari, a conferma dell'incarico già conferitogli con la citata delibera G.C. n. 148 attesa la palese connessione dei due ricorsi.
2. Di dare atto che il compenso rientrerà nel compenso pattuito per il ricorso principale di cui alla citata delibera n. 148.
3. Di confermare e ribadire nel presente dispositivo i punti 2), 3), 4) e 5) del dispositivo della citata delibera n. 148.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13/11/1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL., approvato con D.to L.vo 18/08/2000, n. 267.

Delibere: Tar Puglia Ricorso Intercantieri_Matarrese.